



## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

### COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 150 del 28 MAG. 2012

**Oggetto:** Tribunale di Messina sez. Taormina. Causa "D'Allura Giuseppe e D'Allura Filippa c/Provincia Reg.le di Messina". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni. Previsione di spesa € 1.450,00=

L'anno duemila 2012 il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO

nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di

#### PRESENTE

|               |                          |                            |           |
|---------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| 1) Presidente | On. Avv. Giovanni Cesare | <b>RICEVUTO</b>            | <u>SI</u> |
| 2) Assessore  | Dott. Antonino           | <b>TERRANOVA</b>           | <u>NO</u> |
| 3) Assessore  | Dott. Michele            | <b>BISIGNANO</b>           | <u>SI</u> |
| 4) Assessore  | Dott. Renato             | <b>FICHERA</b>             | <u>SI</u> |
| 5) Assessore  | Dott. Rosario            | <b>CATALFAMO</b>           | <u>NO</u> |
| 6) Assessore  | Dott. Carmelo            | <b>TORRE</b>               | <u>SI</u> |
| 7) Assessore  | Dott. Pasquale           | <b>MONEA</b> <i>deleto</i> | <u>/</u>  |
| 8) Assessore  | Dott. Salvatore          | <b>SCHEMBRI</b>            | <u>NO</u> |
| 9) Assessore  | Prof. Giuseppe           | <b>DI BARTOLO</b>          | <u>SI</u> |
| 10) Assessore | Dott. Maria Rosaria      | <b>CUSUMANO</b>            | <u>NO</u> |
| 11) Assessore | Dott. Maria              | <b>PERRONE</b>             | <u>SI</u> |
| 12) Assessore | Sig. Giuseppe            | <b>MARTELLI</b>            | <u>SI</u> |
| 13) Assessore | Dott. Mario              | <b>D'AGOSTINO</b>          | <u>NO</u> |
| 14) Assessore | Dott. Rosario            | <b>VENTIMIGLIA</b>         | <u>SI</u> |

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## **LA GIUNTA PROVINCIALE**

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.E.LL;

**Vista** la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

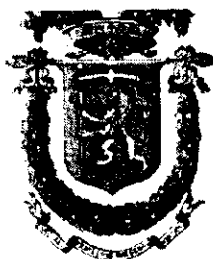
**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Ad unanimità di voti**

## **DELIBERA**

**Approvare** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**



## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

~~Dipartimento 1° Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie~~  
~~Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott.ssa Anna Maria Tripodo~~

**OGGETTO:** Tribunale di Messina sez. Taormina. Causa "D'Allura Giuseppe e D'Allura Filippa c/Provincia Reg.le di Messina". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni. Previsione di spesa €1.450,00=

### PROPOSTA

**PREMESSO** che con atto notificato il 27/09/11 il Sig. D'Allura Giuseppe e la sig.ra D'Allura Filippa hanno citato questa Provincia innanzi al Tribunale di Messina sezione di Taormina per sentirla condannare al risarcimento dei danni al fondo e agli immobili di proprietà degli attori siti in Loc. "Rosario -Aeropomo" del Comune di Mongiuffi Melia confinante con la S.P.11 subito in occasione delle precipitazioni del 16-23-24/09/09;

**PREMESSO** che con polizza n.107005281, RCG, relativa al contratto rep. 13451 del 5 marzo 2008, la FARO Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (più avanti: Faro S.p.A.) si è impegnata nei confronti di questa Provincia a coprire i rischi per i danni subiti da terzi derivanti dal patrimonio immobiliare provinciale nel periodo di operatività della polizza 05/03/2008 – 05/06/2010;

**CHE** pertanto, il sinistro regolarmente denunciato alla Compagnia ricade nel periodo di copertura assicurativa ;

**VISTO** l'art. 8 della polizza n.107005281 a mente del quale "la società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale...designando... i Legali e i tecnici indicati dall'assicurato...avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso...;

**RILEVATO** che dai report trasmessi dalla medesima società assicuratrice diversi giudizi, compreso quello in esame, promossi da terzi contro la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel periodo di copertura assicurativa non risultano definiti da FARO S.p.A. né stragiudizialmente, né, dagli atti risulta alcuna autorizzazione per la costituzione in giudizio dell'Ente;

**RILEVATO** ancora che la Faro S.p.A. - in virtù della decisione assunta dal Consiglio di Stato il 28.09.2011, che riforma l'ordinanza n.3296/11, resa in sede cautelare, con cui il TAR Lazio ha deciso la sospensione dell'efficacia del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del

28.07.2011, che disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di tutti i rami – era stata posta nuovamente in **liquidazione coatta amministrativa** e che conseguentemente rivedeva il provvedimento del 29.07.2011 n.2919 con il quale l'ISVAP ha nominato il Commissario liquidatore nella persona dell'Avv. Dario Grosso;

**VISTO** il successivo decreto del 12.ottobre 2011 con cui il Presidente del TAR Lazio in relazione ai motivi aggiunti al ricorso cautelare n. 7035/2011, proposto dalla Società Memoin S.p.A., ha, tra l'altro, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospeso l'efficacia della revoca all'autorizzazione all'attività in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa, fino all'esame collegiale della domanda cautelare fissato per la Camera di Consiglio del 3.novembre 2011;

**VISTA** l'ordinanza n.04097/11 depositata il 4/11/2011 con cui il Tar Lazio revocando l'ordinanza . 3296/11, ha respinto l'istanza cautelare proposta da "Memon S.p.A." e che, conseguentemente "Faro Assicurazioni e Riassicurazioni" è in L.C.A.;

**VISTE** le note del 09.02.2011 n. 5428/11 e del 28.09.2011 32472/11 indirizzate al Dr. Giovanni De Marco, già Commissario Straordinario della FARO S.p.A., con le quali si evidenziavano una serie di anomalie nella gestione del rapporto (mancato pagamento sentenze; assenza di comunicazione sulla necessità o meno di nomina del difensore; ritardo nella corresponsione dei compensi dei Legali designati dalla Provincia, posti dal citato art. 8 a carico della medesima Compagnia);

**CONSIDERATO**, altresì, che la perdurante assenza di qualsiasi tempestiva indicazione in ordine alla definizione o meno della pratica, a maggior ragione in presenza di un giudizio, concretizza per quest'Ente un gravissimo pregiudizio;

**RILEVATO** che gli obblighi contrattuali assunti da FARO S.p.A. nei confronti di quest'Ente, stante l'attuale stato giuridico della Società, non mettono al riparo questa Provincia dai rischi di eventuali soccombenze giudiziali, ma anche dal rischio che quest'ultima, sia individuata come unico soggetto nei confronti del quale agire per l'esecuzione delle sentenze;

**CONSIDERATO**, in particolare, che la tardiva costituzione dell'Ente comporta la preclusione all'esercizio di alcune basilari eccezioni (decadenze di rito), quali: l'eventuale chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice, l'eccezione dell'eventuale prescrizione del diritto attoreo, o, avuto riguardo all'appartenenza del bene, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;

**CONSIDERATO**, pertanto, che si appalesa necessaria e conducente per la tutela degli interessi di questa Provincia costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Messina sez. Taormina da D'Allura Giuseppe e D'Allura Filippa, con citazione notificata il 27/09/11 con udienza indicata per il 18/01/12, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a nominare un Legale di fiducia al quale conferire mandato difensivo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia della Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

**RITENUTO** che per l'attività che svolgerà il Legale incaricato, sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese, in relazione al valore della controversia la somma di € 1.450,00=, al lordo di C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) che deve essere impegnata al cod. 1010903 Cap 2260 del Bilancio 2011, con animo di rivalsa nei confronti di FARO S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

**VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali  
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

**VISTO** il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE**

**DELIBERI** di:

**PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

**AUTORIZZARE** il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da D'Allura Giuseppe e D'Allura Filippa innanzi al Tribunale di Messina sezione di Taormina dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa l'eventuale la chiamata in garanzia di FARO S.p.A. in persona del legale rappresentante;

**DARE ATTO** che prevedibilmente al Legale incaricato in relazione al valore della controversia per compensi e spese, relativi alla sua attività sarà corrisposta la somma di €1.450,00= al lordo di C.P.A. ed I.V.A.(se dovuta), con animo di rivalsa nei confronti di FARO S.p.A. e/o di eventuale insinuazione al passivo, anche in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

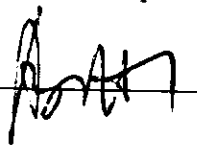
**IMPEGNARE** con il presente provvedimento la somma di € 1.450,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, sul Cod. 1010903 Cap.2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente, dando atto che la somma è contenuta in 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2011;

**DARE mandato** al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

**SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:**

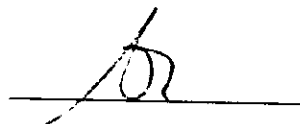
**Copia atto di citazione not. 18/10/11**

**Il Responsabile dell'Unità Operativa**

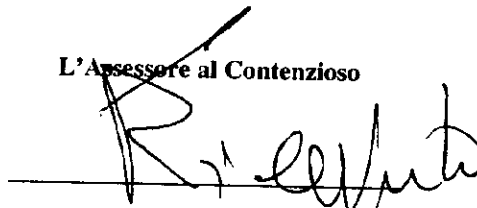


Li, \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE**



**L'Assessore al Contenzioso**



## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 13/2/2017

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria Tripodo

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

**F A V O R E V O L E** ai sensi della Delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo N.6/ Contr./05 adottata nell'adunanza del 15 febbraio 2005 che esclude, dalle norme previste dall'art.1 commi 1 e 42 della L.311/2004, gli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione.

Addì 30 APR 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 30 APR 2012

**2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI**

Impegno n° 317 Atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Importo € 1450,00

Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2012

Messina F/312 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to On. Avv. Giovanni Cesare **RICEVUTO**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

f.to Dott. Michele BISIGNANO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

Messina li. \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione \_\_\_\_\_ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 02 GIU. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.  
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.  
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 MAG. 2012

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 12 9 MAG. 2012



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**P.D.R.U.O.A.**

(dott. Giovanna D'Angelo)

*[Handwritten signature]*

# Avv. Francesco Cuzari

Diploma di Specializzazione in Professioni Legali  
Dottorato di Ricerca in Diritto e Procedura Civile  
Master Europeo in Diritto dei Consumatori e degli Utenti  
STUDI

Via E. Berlinguer, 72 - 98030 Gaggi (ME) - Tel. 0942.557183 - Fax 0942.47902  
Via F. Faranda, 4 - 98123 Messina - Tel./Fax 090.6408565

RECAPITI

ix 095.372218

illo (ME) - Tel. 0941.794786 - Fax 0941.352021

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA

ENTRATA

29/09/2011

Protocollo n°0032726/11

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA  
SEZIONE DISTACCATA DI TAORMINA

Atto di citazione

I Sigg. D'Allura Giuseppe, nato a Mongiuffi Melia (ME) il 24/04/1934, Cod. Fisc. DLLGPP34D24F368I, D'Allura Filippa, nata a Mongiuffi Melia (ME) il 19/05/1946, Cod. Fisc. DLLFPP46E59F368C, entrambi residenti in Mongiuffi Melia (ME), Contrada Areapomo, n. 15, elettivamente domiciliati in Gaggi (ME), Via E. Berlinguer, n. 72, presso lo studio dell'avv. Francesco Cuzari del Foro di Messina (Cod. Fisc. CZRFNC81H27F839N) che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del presente atto

Premesso

Il ricorso depositato in data 04/10/2010, notificato a parte resistente in data 12/10/2010, che qui di seguito si trascrive:

"TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA  
SEZIONE DISTACCATA DI TAORMINA  
Ricorso per denuncia di danno temuto

Ill.mo Sig. Giudice,

ricorrono alla S.V. i sig.ri D'Allura Giuseppe, nato a Mongiuffi Melia (ME) il 24/04/1934, Cod. Fisc. DLLGPP34D24F368I, e D'Allura Filippa, nata a Mongiuffi Melia (ME) il 19/05/1946, Cod. Fisc. DLLFPP46E59F368C, entrambi residenti in Mongiuffi Melia (ME), Contrada Areapomo, n. 15, elettivamente domiciliati in Gaggi (ME), Via E. Berlinguer, n. 72, presso lo studio dell'avv. Francesco Cuzari del Foro di Messina (Cod. Fisc. CZRFNC81H27F839N) che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del presente atto

contro la Provincia Regionale di Messina, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede sita in Messina, Corso Cavour, n. 87, "Palazzo dei Leoni", Cod. Fisc. 80002760835

per i seguenti motivi in fatto ed in diritto

Gli odierni istanti sono comproprietari pro indiviso dell'immobile con cortile di pertinenza ed annesso terreno sito in località "Rosario - Areapomo" del Comune Mongiuffi Melia (ME), in zona E agricola rispetto al vigente Programma di Fabbricazione. L'intero fabbricato si sviluppa su tre piani fuori terra adibiti a civile abitazione. L'appartamento di proprietà dei ricorrenti è ubicato al piano terra.

PROCURA SPECIALE  
Nominiamo e costituamo l'Avv. Francesco Cuzari del Foro di Messina nostro speciale difensore e procuratore domiciliatario, in ogni fase e grado di questo giudizio, nonché nel successivo ed eventuale grado di appello, nelle procedure esecutive, ed in eventuali procedimenti cautelari, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge a tutela dei nostri interessi, ivi compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande e/o eccezioni riconvenzionali, nominare sostituti in udienza, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie. Dichiariamo di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 d.lgs. n. 196/2003 e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato difensivo conferito. Dichiariamo, altresì, di essere stati informati ai sensi dell'art. 4, 3 comma, d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 d.lgs. cit., come da atto allegato. Eleggiamo domicilio presso il suo studio in Gaggi (ME), Via E. Berlinguer, n. 72

D'Allura Filippa

D'Allura Giuseppe

VERA ED AUTENTICA

Am. M. L. C.

30/09/2011

All'Agenzia del Territorio della Provincia di Messina detti immobili sono censiti al foglio di mappa 13 del Comune di Mongiuffi Melia (ME), particella 906, sub 1, categoria catastale A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani (Catasto fabbricati), foglio di mappa 13 del Comune di Mongiuffi Melia (ME), particella 947, qualità vigneto, classe 2, superficie 823 mq (Catasto terreni). Gli immobili di proprietà degli esponenti **confinano con la S.P. 11 (Letojanni-Melia-Mongiuffi-Roccafiorita) dalla quale sono circondati** e con particelle di terze ditte (cfr. doc. 2-3-4).

Le considerevoli precipitazioni meteoriche dei giorni 16-23-24/09/2009 si sono riversate sul terreno sottostante la sede stradale, **trascinando pietre, fango, terra e numerosi detriti di vario tipo e pezzatura lungo il terreno ed il cortile dell'immobile di proprietà dei ricorrenti**. La tracimazione delle acque piovane **non regimentate ha causato: cedimento dei terrazzamenti del terreno, caduta massi sulla tettoia adibita a garage, danneggiamento di piante e muri**. Inoltre l'appartamento al piano terra è stato **invaso da acqua, fango e melma, con notevoli danni alla struttura ed all'arredamento, e con grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie** (cfr. doc. 5).

Il tratto di S.P. 11, a monte della proprietà degli esponenti, si presenta con una **elevata acclività** e, dunque, lo scivolamento delle acque superficiali e subsuperficiali **non regimentate** imbibisce, insieme ai materiali detritici presenti, i terreni aumentando il proprio peso, con il conseguente **decadimento delle caratteristiche meccaniche: la massa detritica scivola verso valle, accumulandosi lungo il terreno ed il cortile del fabbricato di proprietà dei ricorrenti**, creando quindi una **concreta minaccia di forte dissesto idrogeologico**.

Le cause che hanno generato l'evento dannoso sono le seguenti: 1. la sovrastruttura stradale risulta più volte pavimentata con strati di binder **senza la preventiva scarifica**; 2. il tratto di strada provinciale in questione **non presenta la regolarità delle pendenze**; 3. **mancanza di caditoie sia laterali che centrali**, anche nei tratti più a monte della S.P. 11; 4. **mancanza di muretti di protezione laterale**; 5. **assenza di elementi che caratterizzano la cosiddetta sistemazione idraulica superficiale e profonda adeguata alla tipologia di strada**. Tutte queste deficienze non fanno altro che far **tracimare l'acqua piovana, e tutto ciò che raccoglie durante il suo percorso, verso il terreno ed il cortile dell'immobile dei ricorrenti** (cfr. doc. 6).

La responsabilità della Provincia Regionale di Messina trova diretto ed inequivocabile fondamento nella **inosservanza del dovere di sistemazione, manutenzione e messa in sicurezza, conformemente alle regole tecniche ed ai comuni canoni di diligenza e prudenza, della S.P. 11 nel tratto a monte della proprietà dei ricorrenti**.

Con riguardo al pregiudizio che possa derivare all'immobile limitrofo **dall'omessa manutenzione di strada pubblica**, ovvero, in generale, dall'inosservanza delle regole imposte dalla prudenza e dalle cautele tecniche a salvaguardia dei diritti dei terzi, "(...) deve riconoscersi la proponibilità contro l'amministrazione di **azione di denuncia di danno temuto**, secondo la previsione dell'art. 1172 c.c., vertendosi in tema di **comportamenti materiali, non riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali**, in relazione ai quali rientra nelle attribuzioni del giudice ordinario la **condanna dell'amministrazione ad un facere (...)**" (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 05/06/1989, n. 2692, in Giust. Civ. Mass. 1989, fasc. 6, Cass. Civ. Sez. Un. 25/11/1982, n. 6363, in Giust. Civ. Mass. 1982, fasc. 10-11, Cass. Civ. Sez. Un. 25/11/1982, n. 6364).

La denuncia di danno temuto **non è soggetta ad un particolare termine di decadenza o prescrizione** "(...) ma presuppone l'attuale sussistenza del pericolo di un danno grave e prossimo, nel senso di **incombente (...)**" (cfr. ex multis Trib. Gela 14/05/2007, in Il Merito 2007, 17).

I presupposti di diritto sostanziale dell'azione nunciatoria di danno temuto sono: "(...) 1. **un pericolo di danno futuro minacciato da cosa a cosa**; 2. **la gravità del pericolo** che minacci di **distruggere o di danneggiare gravemente** la cosa alla quale sovrasta; 3. **la prossimità**, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa (...)" (cfr. ex plurimis Trib. Civitavecchia 03/02/2006, in Redazione Giuffrè 2006).

La condizione dell'azione di danno temuto "(...) non deve necessariamente identificarsi in un **danno certo o già verificatosi**, ma può anche riconoscersi nel **ragionevole pericolo che il danno si verifichi (...)**" (cfr. Cass. Civ. Sez. I 28/05/2004, n. 10282, in Giust. Civ. Mass. 2004, 5, D&G - Dir. e Giust. 2004, 30, 104, conformi Cass. Civ. Sez. II 14/04/1992, n. 4531, in Giust. Civ. Mass. 1992, fasc. 4, Cass. Civ. 23/11/1982, n. 6344, Cass. Civ. 03/12/1976, n. 4522).

Anche in seguito alla riforma del codice di rito d.l. 14/03/2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14/05/2005, n. 80, con effetto a decorrere dall'01/03/2006, perdura la necessità di indicare nel ricorso cautelare ante causam **sufficienti elementi della domanda di merito** che sarà proposta nel (pur eventuale) giudizio a cognizione piena (cfr. Trib. Isernia 15/09/2009, Trib. Trani 20/07/2007, Trib. Milano 05/06/2006, in Corr. Mer., 2006, 1278, Trib. Torino 07/05/2007).

Il descritto comportamento omissivo e colposamente inerte della Provincia Regionale di Messina ha causato ai ricorrenti **notevoli danni patrimoniali**. Gli esponenti, pertanto, si riservano di agire nella successiva fase di merito onde essere risarciti di tutti i danni subiti.

Ricorrono nella fattispecie i presupposti oggettivi necessari per la concessione dell'invocata tutela. Benvero sussiste l'elemento oggettivo del **"pericolo di un danno**

**grave e prossimo",** infatti qualora la Provincia Regionale di Messina, che ha il **dovere di custodia della strada e cui compete la esecuzione delle opere idrauliche sulla stessa,** non provvedesse ad eseguire, **nel più breve tempo possibile,** tutte le necessarie opere di **regimentazione, convogliamento e deflusso** delle acque superficiali e meteoriche, specie quelle di prima pioggia e quelle relative a fenomeni di piogge intense e prolungate, lungo la S.P. 11 nel tratto a monte del terreno e del fabbricato dei ricorrenti, ovvero tutte quelle opere alternativamente possibili per la **eliminazione del pericolo,** e comunque finalizzate alla **prevenzione, alla mitigazione ed al contrasto** delle situazioni di **rischio idrogeologico ed idraulico** che caratterizzano l'area in questione, l'incalzare della **stagione autunnale ed invernale** (e quindi le probabili **violente precipitazioni meteoriche**) potrebbero innescare **ulteriori fenomeni di natura meteo climatica, idraulica ed idrogeologica,** la cui portata se considerevole potrebbe **intaccare ulteriormente** gli immobili di proprietà degli odierni istanti. D'altronde l'anomalo comportamento pluviometrico, che si allontana sempre più dalla **tipicità mediterranea** per caratterizzarsi ai **climi tropicali,** determina, nei casi di **piogge intense e prolungate,** l'innescare di **fenomeni erosivi** che in tempi brevi evolvono in **frane** con possibili **colate detritiche,** mettendo a rischio la **pubblica e privata incolumità.** Il Comune di Mongiuffi Melia (ME) è costantemente interessato da fenomeni di **allagamenti, smottamenti e frane** di terreni collinari, con grave pregiudizio per la **viabilità e per la sicurezza** di persone e cose. Appare dunque **effettiva ed attuale** (legata al concomitante arrivo della **stagione piovosa**) l'ipotesi del **pericolo di danno.** Sussiste, altresì, il requisito del **"fumus boni juris"** per essere i ricorrenti titolari di un **diritto pieno ed assoluto.** Sussiste, infine, il requisito del **"periculum in mora",** determinato dalla **inutilità dell'azione intrapresa,** laddove dovessero verificarsi, nelle more, **ulteriori danni al terreno ed all'abitazione dei ricorrenti.**

**Prive di riscontro** sono rimaste le lettere raccomandate a.r. datate 28/09/2009 e 10/05/2010 (cfr. doc. 7-8), nonché le note della **Prefettura di Messina** del 13/01/2010 (Prot. N. 34485/Area V cfr. doc. 9), del 18/05/2010 (Prot. n. 34485/1/Area V cfr. doc. 10) e del 16/07/2010 (Prot. n. 34485/2/Area V cfr. doc. 11).

Tutto ciò premesso, i sig.ri D'Allura Giuseppe e D'Allura Filippa, rappresentati e difesi come in atti

**chiedono**

che la S.V.I., ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt. 1172 c.c., 688 e 669 bis e ss. c.p.c., esaminati gli atti, valutata l'urgenza ed assunte, ove ritenuto, sommarie informazioni, per le causali tutte di cui in premessa, Voglia ordinare, con decreto inaudita altera parte, in quanto la convocazione della parte resistente potrebbe far perdere effettività alla misura richiesta o comporterebbe il porla nelle condizioni di

sottrarsi agli effetti del provvedimento oppure di impedirne il verificarsi, ed in subordine con ordinanza previa convocazione della controparte, alla Provincia Regionale di Messina, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, sulle risultanze dell'accertamento tecnico sommario o della espletanda consulenza tecnica d'ufficio, in località "Rosario - Areapomo" del Comune di Mongiuffi Melia (ME), nel tratto di S.P. 11 a monte della proprietà dei ricorrenti, la immediata esecuzione di tutte le necessarie opere di regimentazione, convogliamento e deflusso delle acque superficiali e meteoriche, ovvero di tutte le opere alternativamente finalizzate alla eliminazione del pericolo di danno, e comunque possibili per la prevenzione, la mitigazione ed il contrasto delle situazioni di rischio idrogeologico ed idraulico che caratterizzano l'area in questione, disponendo, se del caso, idonea garanzia per i danni eventuali.

Fissata, contestualmente, l'udienza di comparizione personale delle parti ed il termine per la notifica a parte resistente, Voglia il Giudicante, in tale udienza, confermare i provvedimenti cautelari eventualmente già emessi ovvero integrarli oppure emetterne come innanzi richiesti.

Fissato, infine, ex art. 669 octies c.p.c., il termine per l'inizio del giudizio di merito, Voglia l'adita Giustizia, in tale sede, accogliere le seguenti

#### **conclusioni**

1. accertare e dichiarare la responsabilità della Provincia Regionale di Messina, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, per inosservanza del dovere di sistemazione, manutenzione e messa in sicurezza, conformemente alle regole tecniche ed ai comuni canoni di diligenza e prudenza, della S.P. 11 nel tratto a monte della proprietà dei sig.ri D'Allura Giuseppe e D'Allura Filippa, nonché in relazione a tutti i danni patrimoniali da questi ultimi subiti;
2. ritenere e dichiarare tenuta e, quindi, condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in favore dei sig.ri D'Allura Giuseppe e D'Allura Filippa di tutti i danni patrimoniali subiti, in base alle risultanze della espletanda consulenza tecnica d'ufficio;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre CPA ed IVA come per legge, sia per il giudizio cautelare sia per quello di merito, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non ha percepito alcun compenso.

#### **Ai fini istruttori:**

si chiede ammettere accertamento tecnico sommario ovvero consulenza tecnica d'ufficio al fine di: A) verificare la sussistenza del pericolo di smottamenti e di alterazioni geomorfologiche e la loro incidenza sulla stabilità, praticabilità e fruibilità in sicurezza del terreno e del fabbricato dei ricorrenti; B) valutare la eziologia di tale

fenomenologia e la effettività ed attualità del pericolo di danno; C) descrivere natura, consistenza e costi di tutte le opere necessarie a neutralizzare tale fenomenologia pregiudizievole.

Si chiede, altresì, assumere sommarie informazioni, su tutte le circostanze di cui in premessa, con il sig. geom. Curcuruto Salvatore, residente in Giardini Naxos (ME), Via Larunchi, n. 28, ed il sig. Camabuci Carmelo, residente in Mongiuffi Melia (ME), Contrada Areapomo, n. 16.

Si producono: 1. Originale ricorso, 2. Atto di proprietà, 3. Visure catastali, 4. Concessione edilizia in sanatoria, 5. Elaborati fotografici, 6. Consulenza tecnica di parte geom. Curcuruto Salvatore, 7. Lettera raccomandata a.r. 28/09/2009, 8. Lettera raccomandata a.r. 10/05/2010, 9. Nota Prefettura di Messina 13/01/2010 Prot. n. 34485/Area V, 10. Nota Prefettura di Messina 18/05/2010 Prot. n. 34485/1/Area V, 11. Nota Prefettura di Messina 16/07/2010 Prot. n. 34485/2/Area V.

Con riserva di ulteriormente produrre e di articolare ogni altro più ampio mezzo istruttorio nei termini di legge.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 d.p.r. n. 115/2002, nel testo modificato dalla legge n. 122/2010 di conversione in legge con modificazioni del d.l. n. 78/2010, si dichiara che il valore della presente causa è "indeterminabile".

Si dichiara, infine, di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. al seguente numero di telefax 0942/47902 o indirizzo di posta elettronica avv.francescocuzari@alice.it.

Salvis iuribus.

Taormina, li 04/10/2010

(avv. Francesco Cuzari)"

#### **Ritenuto**

Che il Sig. Giudice della fase cautelare del procedimento distinto dal n. 675/2010 R.G.A.C.C., Dott. Agostino Cisca, acquisita la relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio, redatta dall'Ing. Massimiliano Arcidiacono, disposta con ordinanza del 13/12/2010, con successiva ordinanza dell'01/08/2011, notificata in forma esecutiva a parte resistente in data 06-08/09/2011, ha accolto la richiesta di emissione di provvedimento cautelare, disponendo che "a cura della Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente quale rappresentante legale dell'ente territoriale convenuto, siano eseguiti i lavori descritti a pagina 5-6 della C.T.U. depositata in data 18/03/2011. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali, in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.733,21 di cui € 233,21 per spese, € 900,00 per competenze, € 600,00 per onorari, oltre spese generali IVA e

CPA come per legge, nonché a quelle del C.T.U. liquidate con separato provvedimento<sup>1</sup>.

Che, segnatamente, l'Ing. Arcidiacono nelle pagine 4-5-6 della sua relazione ha rilevato: "lo stato odierno dei luoghi manifesta l'evidente immissione di acque meteoriche, accompagnate da fanghi e detriti, che hanno attraversato il fondo "tagliando" in maniera trasversale i terrazzamenti, anche di una proprietà terza che si frappone tra il tratto di strada a monte ed il cespite attoreo; lo scenario che si appalesa manifesta uno stato di pericolo medio/alto nei confronti di smottamenti del terreno a monte dell'abitazione dei ricorrenti, giacché, quanto recentemente occorso, ha di fatto rovinato il ricovero mezzi e la relativa tettoia che si trovano presso la corte superiore alla stessa dimora (ved. foto nn°1-3 in Alleg. n°3). In particolare, l'invasione delle acque meteoriche e dei detriti trascinati dalla furia dovuta alle intense piogge ha interessato, pure, l'abitazione della famiglia D'Allura, trovando una facile via d'accesso attraverso le finestrelle, tipo vasistas, poste a livello della corte sul retro della casa e provocando fastidiose infiltrazioni d'acqua ed umidità (ved. anche foto nn°8-11). Tali fenomeni - osservati attentamente l'andamento della strada a monte della proprietà attrice nonché le tracce delle recenti precipitazioni meteoriche - sono riconducibili essenzialmente alla mancata regimentazione delle acque piovane che, scendendo violentemente lungo la stessa S.P. 11 da monte verso valle, si immettono in modo, per così dire, "naturale" presso il terreno finitimo, così come rappresentato graficamente, in colore blu, nell'elaborato planimetrico in allegato n°2c. Invero, poiché non si ravvisano adeguate opere di contenimento delle acque in occasione delle forti precipitazioni - lungo il ciglio della strada provinciale, in generale, ed in particolare presso quel tratto, talvolta sottoposto alla furia di veri e propri torrentelli d'acqua e fango, discendenti lungo il tratto di strada a monte - esse stesse trovano facile accesso, riversandosi all'interno dei fondi confinanti lato valle (ved. foto 6), proprio lungo il ciglio ripreso nella foto n°7 dell'allegato fotografico. Pertanto, si può ribadire che sussistono, certamente, rischi di smottamenti, seppure di non grossa entità, incombenti sulla proprietà dei ricorrenti legati, essenzialmente, alle forti precipitazioni che si verificano, ormai da diversi anni, nella provincia di Messina con cadenze piuttosto ravvicinate e con carattere, talvolta, di straordinarietà per i livelli pluviometrici raggiunti. Le opere più appropriate per l'eliminazione della situazione di pericolo consistono nella realizzazione di un primo tombino a monte della zona interessata dai fatti in parola (atto ad un primo drenaggio delle stesse acque piovane), seguito dalla realizzazione di una canaletta di convogliamento delle ulteriori acque meteoriche - che per via della velocità ed irruenza supererebbero il drenaggio offerto dal primo tombino - lungo il ciglio stradale lato valle, che dovrà agevolare, poi, l'allontanamento

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 2 e 3.

*attraverso uno dei pozzetti e/o caditoie attualmente presenti lungo la stessa strada, più in basso del terreno de quo e prima del tornante. Però, un primo intervento <<tampone>> per ovviare immediatamente ai pericoli imminenti potrebbe consistere nella realizzazione di una <<soglietta>> in cemento idonea ad ostacolare e limitare, solo temporaneamente, in attesa dell'esecuzione dell'opera definitiva, i violenti flussi d'acqua piovana e fango discendenti, deviandoli verso il centro strada".*

Che il comportamento omissivo e colposamente inerte della Provincia Regionale di Messina ha causato agli immobili di proprietà attorea danni pari ad €. 18.372,28, come si evince dalla alligata consulenza tecnica di parte che quivi per relationem si intende integralmente richiamata e trascritta costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto<sup>2</sup>. Sicché i Sigg. D'Allura Giuseppe e D'Allura Filippa hanno diritto di essere risarciti della somma di €. 18.372,28 e, comunque, di quella diversa somma, maggiore od eventualmente minore, che dovesse emergere in corso di causa, ovvero dovesse valutarsi equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Vani sono risultati i tentativi di definire bonariamente la questione.

Tutto ciò premesso, ritenuto e per quant'altro di ragione in fatto ed in legge, i Sigg. D'Allura Giuseppe e D'Allura Filippa, rappresentati e difesi come in atti

#### **Citano**

la **Provincia Regionale di Messina**, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede sita in Messina, Corso Cavour, n. 87, "Palazzo dei Leoni", Cod. Fisc. 80002760835, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Messina, Sezione Distaccata di Taormina, Giudice Unico designando ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza del giorno **18/01/2012**, ore e locali di ordinarie sedute, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ovvero di quella diversa udienza che sarà eventualmente fissata a norma dell'art. 168 bis, 5 comma, c.p.c., ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

#### **Conclusioni**

Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa che Vorrà dire infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa

1) confermare integralmente la ordinanza dell'01/08/2011 resa dal Giudice Dott. Agostino Cisca nel procedimento cautelare iscritto al n. 675/2010 R.G.A.C.C. notificata in forma esecutiva in data 06-08/09/2011;

<sup>2</sup> Cfr. doc. 4

2) accertare e dichiarare la responsabilità della Provincia Regionale di Messina, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, per inosservanza del dovere di sistemazione, manutenzione e messa in sicurezza, conformemente alle regole tecniche ed ai comuni canoni di diligenza e prudenza a salvaguardia dei diritti dei terzi, della S.P. 11 al Km 10+450, in località "Rosario - Areapomo" del Comune di Mongiuffi Melia (ME), nel tratto di strada a monte degli immobili di proprietà dei Sigg. D'Allura Giuseppe e D'Allura Filippa;

3) accertare e dichiarare la responsabilità della Provincia Regionale di Messina, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, in relazione a tutti i danni agli immobili di proprietà dei Sigg. D'Allura Giuseppe e D'Allura Filippa;

4) accertare e dichiarare tenuta e, quindi, condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in favore dei Sigg. D'Allura Giuseppe e D'Allura Filippa della somma di €. 18.372,28 e, comunque, di quella diversa somma, maggiore od eventualmente minore, che dovesse risultare in corso di causa, oppure dovesse ritenersi equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;

5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, con clausola di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

**Ai fini istruttori:**

Si chiede disporre C.T.U. al fine di accertare e quantificare tutti i danni agli immobili di proprietà attorea.

Si chiede, altresì, acquisire al presente giudizio il fascicolo d'ufficio del procedimento cautelare portante il n. 675/2010 R.G.A.C.C. Tribunale Civile di Messina, Sezione Distaccata di Taormina.

Si alligano: 1. Originale atto di citazione, 2. Fascicolo fase cautelare, 3. Ordinanza 01/08/2011, 4. Consulenza tecnica di parte, 5. Informativa D.Lgs. 28/2010.

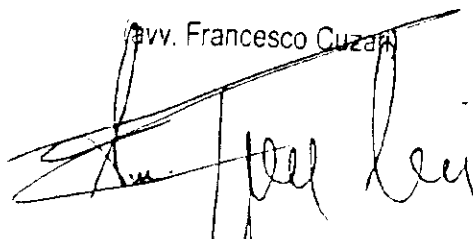
Con riserva di ulteriormente produrre documenti e di articolare ogni altro più ampio mezzo istruttorio nei termini di legge.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 DPR 115/2002, nel testo modificato dal DL 98/2011, si dichiara che il valore della presente causa è di €. 18.372,28.

Si dichiara, infine, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni nel corso del procedimento al seguente numero di fax 0942/47902 od indirizzo di posta elettronica certificata avvfrancescocuzari@puntopec.it.

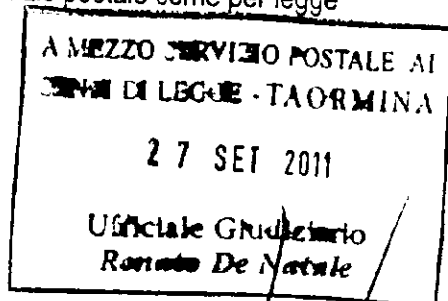
Salvis iuribus.

Taormina, li 27/09/2011

avv. Francesco Cuzari  
  
Pag. 9

**Relata di notifica:** ad istanza come in atti, io qui sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto UNEP presso il Tribunale di Messina, Sezione Distaccata di Taormina, mio domicilio, certifico di aver notificato e dato copia dell'antescritto atto di citazione, per averne legale scienza e ad ogni effetto di legge, a

**Provincia Regionale di Messina**, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede sita in Messina, Corso Cavour, n. 87, "Palazzo dei Leoni", ed ivi facendone spedizione a mezzo del servizio postale come per legge



9327

~~SPACITA~~  
~~N. CRON.~~

~~DIRITTO~~

~~TRASF.~~

~~10%~~

~~TOT.~~

~~BACC. A.B.~~

*[Handwritten signature]*

**Servizio Notificazioni Atti Giudiziali**

N. 6328 ATALE del Granol.  
UFFICIO GIUDIZIARIO  
TRIBUNALE DI AORNANO  
Civile  
Pensiero

## AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

1. Affrancatura e raccomandazione del plico.
2. Affrancatura o raccomandazione dell'invio al ricevimento.

La presente raccomandata deve descrivere il caso n. 1-A. Deve consegnarsi possibilmente al destinatario entro il 15/10/2000.

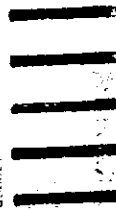


76414596899-4

devesi rilasciare avviso, affisso alla porta, contenente l'avvertimento che il plico resterà depositato presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario.

€ 7,70

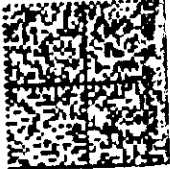
043037 -



**RACIALE PROTESTE**

5/12/2012

## Posteitaliane



Provincia Regionale di Messina, in persona  
della Sua Presidente e legge rappresento,  
"domiciliato" nella carica presso la sede

sta in Corso Cavour, n. 87, "Pabotti di leone"

(98100)

# Flexion